



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di*  
**TIVOLI**  
*Il Procuratore della Repubblica*

N° Prot. 39/2017

Tivoli, 10 gennaio 2017

Al Sig. Questore  
R O M A

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri  
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
R O M A

Ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato  
COLLEFERRO  
FIDENE SERPENTARA  
FLAMINIO  
FRASCATI  
PRIMAVALLE  
TIVOLI

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Carabinieri  
FRASCATI  
OSTIA

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Guardia di finanza  
I GRUPPO ROMA  
FRASCATA  
TIVOLI

Ai Comandi Compagnia Carabinieri  
BRACCIANO  
MONTEROTONDO  
PALESTRINA  
ROMA CASSIA  
SUBIACO  
TIVOLI

**OGGETTO: Direttiva n. 1/2017. Diritti della persona offesa e avviso ex art. 90-bis c.p.p. Modalità di assunzione di sommarie informazioni da minori degli anni 18 e da persone particolarmente vulnerabili.**

### **1. Premessa, il d.lgs. n. 212/2015**

Il 20 gennaio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, che ha recepito all'interno del nostro ordinamento la Direttiva europea n. 29 del 25 ottobre 2012 (sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e che è organizzato intorno a quattro temi concernenti, rispettivamente, il diritto della vittima all'informazione, il diritto di accedere ai servizi di assistenza, il diritto di partecipare al procedimento penale e il diritto di ricevere protezione.

**Le nuove disposizioni appaiono di particolare rilievo perché mirano a rendere effettiva la tutela della persona offesa, sicchè appare di fondamentale importanza la loro puntuale attuazione per lo svolgimento delle attribuzioni della Procura della Repubblica.**

Il decreto legislativo in parola ha modificato otto articoli del codice di procedura penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, e 498 c.p.p.) ed ha introdotto quattro nuovi articoli (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater e 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (tra cui l'art. 107-ter disp. att. c.p.p.).

## **2. Diritti della persona offesa**

### **2.1. Le nuove disposizioni**

Per quanto di interesse si indicano le nuove disposizioni di rilievo sui diritti della persona offesa.

**Ai sensi dell'art. 90 -bis c.p.p.**, la persona offesa, fin dal primo contatto con l'autorità procedente deve ricevere in una lingua a lei comprensibile una serie di informazioni riguardanti:

- le modalità attraverso cui presentare la denuncia-querela ed esercitare le facoltà e i diritti a lei riservati dalla legge nel corso del procedimento penale; (*lett. a*);

- il diritto di ricevere notizie circa lo stato del procedimento (*lett. b e i*) e l'eventuale richiesta di archiviazione (*lett. c*);
- la possibilità di avvalersi di servizi di consulenza legale gratuita, di interpretazione e di traduzione, di richiedere l'adozione di misure di protezione e assistenza sul territorio, presso strutture sanitarie, centri anti violenza, case famiglia, case rifugio (*lett. f e p*);
- la facoltà di ottenere il risarcimento del danno patito e il rimborso delle spese legali (*lett. m e l*);
- la possibilità che il procedimento venga definito con la remissione della querela o attraverso la mediazione (*lett. n*);
- le diverse facoltà ad essa spettanti in caso di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova o nel caso in cui sia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

**L'art. 90, co. 3, c.p.p.**, come modificato, dispone che, in caso di morte della persona offesa, i poteri e le facoltà di legge possano essere esercitati anche da una persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente e, quindi, anche dalla persona convivente *more uxorio*.

**L'art. 143-bis c.p.p.**, in linea con la previsione del diritto della persona offesa all'interpretazione e alla traduzione degli atti (v. anche art. 143 c.p.p.), prevede, per la persona offesa che non conosca la lingua italiana e che voglia o debba fare delle dichiarazioni, l'assistenza di un interprete e il diritto alla traduzione degli atti contenenti informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti.

**L'art. 107-ter disp. att. c.p.p.**, a completamento della tutela della persona offesa, prevede la possibilità per la vittima straniera nelle condizioni di cui sopra di presentare denuncia o querela in un lingua a lei conosciuta.

***2.2. Le direttive impartite: l'avviso ex art. 90-bis c.p.p. da consegnare alla parte offesa; lo sportello informativo "Spazio ascolto vittime vulnerabili" presente nei locali della Procura della Repubblica di Tivoli***

Tanto premesso, richiamo l'attenzione della Polizia Giudiziaria sulla necessità che la stessa, sin dal primo contatto con la persona offesa, fornisca alla medesima, in una lingua a lei comprensibile, le informazioni di cui agli artt. 90-bis e 101 c.p.p., **avendo peraltro cura di individualizzare quanto più possibile le informazioni in relazione alle peculiarità della vittima e del reato per cui si procede. Particolare attenzione e cura nel rendere le informazioni dovute, anche verbalmente e**

**prestando la dovuta assistenza, dovrà essere assicurata alla persona offesa nel caso di reati di violenza ai danni della persona, anche legate a contesti familiari.**

**Si ricorda che i reati di minaccia e violenza ai danni delle donne e minori (lesioni, maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, ecc.), anche in contesti legati a relazioni familiari o affettive, richiedono particolare attenzione da parte della polizia giudiziaria, se necessario attraverso opportuni contatti col PM di turno e/o con i PM addetti al Gruppo specializzato per la trattazione di tali reati.**

**Con specifico riferimento a tali reati (oltre che per ogni persona offesa) è stato predisposto un modello (allegato alla presente direttiva) che deve essere adottato dalla polizia giudiziaria per adempiere a quanto previsto dall'art. 90-bis c.p.p.**

Si precisa che il modulo (versione 10 gennaio 2017) è stato predisposto, con l'ausilio di professori universitari specialisti in *linguaggio comprensibile*, con l'obiettivo (come indicato nella nota n. 1 del modulo) di dare attuazione non solo formale, ma sostanziale al disposto dell'art. 90-bis c.p.p. per rendere comprensibili diritti e facoltà spettanti alla persona offesa (con specifico riferimento ai reati di minaccia e violenza prima descritti). E' stato, perciò, utilizzato un linguaggio che, sacrificando la precisione tecnica e linguistica, si propone di privilegiare la comprensione effettiva di facoltà e diritti mediante termini semplici o della "lingua parlata" (ad esempio "vittima del reato" e non "persona offesa", "avvocato" e non "difensore", "processo" utilizzato anche per "procedimento").

Il modulo è comprensivo di una prima pagina contenente le principali informazioni, di immediata leggibilità, utili per le persone offese. Si procederà, nel tempo, all'aggiornamento del modulo e alla traduzione in altre lingue.

**La necessità di dare reale attuazione al disposto normativo ha imposto l'adozione di un modulo contenente numerose informazioni e particolarmente lungo **da utilizzare necessariamente per i reati di minaccia e violenza ai danni delle donne e minori (lesioni, maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, ecc.), anche in contesti legati a relazioni familiari o affettive.****

Il modulo può essere scaricato anche dal sito della Procura della Repubblica di Tivoli, "Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria", "Direttiva 1/2017".

**Sottolineo che l'obbligo informativo descritto ha carattere sostanziale e non formale, sicchè sarà onere dei Comandanti dei Servizi di Polizia Giudiziaria assicurare la puntuale e concreta sua osservanza attraverso personale opportunamente preparato e sensibilizzato al tema. In presenza di situazioni locali che non consentano tale puntuale adempimento i Comandanti**

**provvederanno a stabilire procedure tali da consentire, in relazione alla particolarità del caso, la presenza di personale idoneo anche appartenente ad altri Comandi.**

**A tal fine rappresentato che è operativo, come spiegato nella prima pagina dell'avviso alla persona offesa, presso i locali della Procura della Repubblica di Tivoli uno sportello informativo denominato "Spazio ascolto e accoglienza vittime" riservato alle vittime vulnerabili. Pertanto queste vittime, in particolare le donne vittime di cd. violenza domestica potranno essere informate dell'esistenza di tale sportello per ogni ulteriore consiglio.**

### **3. La particolare vulnerabilità della vittima**

#### **3.1. La "vittima particolarmente vulnerabile"**

**L'art. 351, comma 1-ter c.p.p., come modificato (modifiche evidenziate in grassetto) prevede: *nei procedimenti per delitti previsti dagli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis, del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori (anche non vittime n.d.r.), si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo l'assoluta necessità per le indagini.***

In seguito alla modifica intervenuta, dunque, si estende la modalità di assunzione di sommarie informazioni del minore prevista per determinati delitti specificamente indicati:

- a) all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima in condizione di particolare vulnerabilità (sia essa maggiorenne o minorenni). Dunque avvalendosi di un esperto in psicologia nominato dal P.M., indipendentemente dall'età della stessa e dal titolo di reato per cui si svolgono le indagini;
- b) inoltre - e ciò costituisce un ulteriore elemento di novità - si prescrive alla Polizia Giudiziaria di assicurarsi che la persona offesa particolarmente vulnerabile, durante l'audizione, non abbia contatti con l'indagato e non venga chiamata più volte a rendere le sue dichiarazioni, salvo assoluta indispensabilità.

**L'art. 90-quater c.p.p. fornisce i criteri di individuazione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità:**

**- è desunta:**

- *dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica* (a titolo meramente esemplificativo e non esauritivo: minore, anziano, stato di infermità di tipo psichico);
- *dal tipo di reato* (con una componente di incisione della sfera psicologica della vittima; reati abituali; artt. 572, 612-bis, reati spia, 609-bis, 643, 491 c.p. ecc. );
- *dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede* (fatto a forte impatto traumatico);

**- inoltre, si tiene conto anche:**

- *se il fatto risulta commesso con violenza alla persona* (da intendersi in senso lato, anche come violenza psicologica, come nella violenza domestica e di genere) *o con odio razziale* (in cui la relazione con l'indagato è comunque critica);
- *se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani* (es.: sfruttamento della prostituzione, estorsione, usura);
- *se si caratterizza per finalità di discriminazione* (per cultura, sesso, razza, religione ecc.);
- *se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato* (es. tutte le condotte di violenza domestica e di genere);

**Ai sensi dell'art. 134, 4° comma, c.p.p.** è ora in ogni caso **consentita**, anche nella fase delle indagini preliminari, **la riproduzione audiovisiva** delle informazioni rese dalla vittima di reato in condizione di particolare vulnerabilità, sia minorenni che maggiorenni.

**L'utilità dell'audizione con l'ausilio di un esperto e della sua video-registrazione appaiono tanto più evidenti ove si consideri come tali modalità operative rispondano all'esigenza di impedire che l'audizione della vittima (di qualsiasi età) in condizione di speciale vulnerabilità (e del testimone minorenne) diventi causa di ulteriore trauma ed assicurino al contempo, da un lato, la migliore qualità dell'assunzione della dichiarazione e, dall'altro, la tutela delle garanzie dell'indagato.**

### **3.2. Le direttive impartite**

Ove sorga nelle attività di investigazione l'esigenza di assumere informazioni ex art. 351 c.p.p. da un minore o da una vittima di reato in condizione di particolare condizione di vulnerabilità, la Polizia Giudiziaria operante dovrà:

- **nell'immediatezza della notizia di reato e, quindi, allorché non si sia ancora proceduto all'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato di questa Procura,** contattare il Pubblico Ministero di turno esterno, il quale, salvo diverso avviso, provvederà a nominare un esperto in psicologia o psichiatria quale consulente tecnico con l'incarico di "prestare ausilio" nel compimento di tale atto;
- **nel caso di procedimento già iscritto,** contattare il P.M. assegnatario, il quale provvederà, salvo diverso avviso, a nominare con decreto motivato il predetto consulente tecnico per l'assistenza predetta. In caso di urgenza, nell'assenza del PM assegnatario, sarà contattato il PM di turno esterno che provvederà alle incombenze ritenute necessarie;

A tal fine questa Procura ha predisposto dei turni mensili di reperibilità urgente di consulenti esperti in psicologia e psichiatria anche infantile, i quali saranno disponibili nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni e che interverranno prontamente al compimento dell'atto a seguito della nomina da parte del P.M. come sopra indicato.

Il C.T. così nominato, previamente informato dei fatti per i quali si procede e della condizione del minore o della persona offesa particolarmente vulnerabile, potrà assistere all'esame, dare indicazioni alla P.G. procedente sulla eventuale necessità di effettuare l'atto con particolari modalità protette - anche al di fuori dei locali della P.G. - e, ove ritenuto opportuno, fare da filtro nella conduzione dell'audizione, formulando direttamente alla persona esaminata le domande utili, nel rispetto delle esigenze di quest'ultimo.

**In ogni caso, per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero presentarsi, verrà contattato il P.M.** che ha proceduto alla nomina (o se già individuato, il P.M. assegnatario del procedimento), o in sostituzione il P.M. di turno esterno, il quale provvederà a impartire le necessarie disposizioni.

Richiamo l'attenzione della P.G. sull'opportunità di procedere all'assunzione di sommarie informazioni da un minore o da una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità con le modalità della registrazione audiovisiva e contestuale redazione di verbale in forma riassuntiva, ai sensi degli artt. 134 c.p.p., e conseguentemente sulla necessità di dotarsi di apparati di fonovideoregistrazione. In mancanza potrà segnalare la circostanza al C.T. nominato dal P.M., che metterà a disposizione quanto necessario.

Rammento, inoltre, di adottare le cautele idonee ad evitare che durante l'espletamento dell'atto d'indagine i soggetti particolarmente vulnerabili come sopra individuati vengano in contatto con l'indagato.

Sottolineo, peraltro, che le prescritte modalità volte a consentire l'intervento del C.T. nominato dal P.M. non dovranno comunque costituire motivo di ritardo nello svolgimento delle investigazioni urgenti nella immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato, dovendo comunque procedere la P.G. senza ritardo secondo quanto previsto dagli artt. 347 c.p.p. (comunicazione della notizia di reato), 348 c.p.p. (assicurazione delle fonti di prova), 354 c.p.p. (sequestri, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone), e potendo formalizzare anche senza l'intervento del C.T. la denuncia-querela del minore che abbia compiuto gli anni 14 (il quale ai sensi dell'art. 120, co. 3, c.p., può esercitare il diritto di querela anche personalmente).

**Rappresento, infine, che presso questa Procura è attiva una sala di ascolto protetto di minori e adulti delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità, che - contattando la segreteria del Procuratore - è a disposizione di tutte le forze dell'ordine operanti nel territorio per procedere alle audizioni suindicate da parte della stessa polizia giudiziaria (cfr. [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio\\_accoglienza\\_vittime\\_foto.aspx](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime_foto.aspx)).**

#### **4. Comunicazioni e destinatari**

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Questore di Roma, per opportuna conoscenza;
- b) ai Sig.ri Comandanti Provinciali e dei Gruppi dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza, per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- c) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- d) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
  - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
  - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;

- e) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per diretta evasione con riferimento alle denunce e querele presentate presso la procura della repubblica di Tivoli;
- f) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Comandi di polizia giudiziaria.

Il provvedimento sarà trasmesso al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza.

Ringrazio per la collaborazione.

Allegati:

- 1) Avviso alla persona offesa ex art. 90-bis c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto  
F.to